



n. 2052/2015 R.G.

TRIBUNALE DI FERMO

IL PRESIDENTE

sciogliendo la riserva posta all'odierna udienza sul ricorso in atti e letti gli scritti difensivi delle parti;

ritenuto che le eccezioni sollevate dalla società convenuta in ordine alla ammissibilità del ricorso appaiono fondate poiché l'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi quale previsto dall'art. 696 bis c.p.c., proprio in considerazione delle finalità e dell'oggetto ivi testualmente indicati, presuppone che i contrasti tra le parti vertano esclusivamente sulla sussistenza ed entità dei crediti derivanti dalla mancata od inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito per il cui accertamento siano necessarie e sufficienti indagini squisitamente tecniche, senza che debbano essere preventivamente e pregiudizialmente affrontate e risolte questioni di diritto, ovvero anche di fatto che esulino dall'ambito delle suddette indagini tecniche;

ritenuto in sostanza che, per potersi fare ricorso all'accertamento preventivo richiesto - che, a differenza di quello di cui all'art. 696 c.p.c., non ha natura cautelare ed anticipatoria finalizzata all'acquisizione di una prova che per i tempi del giudizio di merito non potrebbe più essere assunta - è necessario che la controversia tra le parti abbia come unico o determinante punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirebbe oggetto di CTU, all'esito della quale possa risultare probabile che le parti addivengano ad una conciliazione ovvero che la causa possa comunque essere definita (di qui la finalità deflattiva e conciliativa attribuita all'istituto);

rilevato che nel caso di specie sono state eccepite plurime questioni di diritto e di fatto, ivi compresa la responsabilità del sinistro e la stessa legittimazione passiva della società convenuta, questioni che da un lato impedirebbero in questa sede qualsiasi possibilità conciliativa e che, dall'altro, dovranno essere risolte in via pregiudiziale nel giudizio di merito, che dovrà essere necessariamente instaurato prima di procedere al richiesto accertamento tecnico, al fine di non renderlo inutile;



rilevato che difetta pertanto la base per procedersi all'accertamento a fini conciliativi quale disciplinato dall'art. 696 bis c.p.c., atteso che solo ove fosse certo o incontroverso il diritto al risarcimento preteso potrebbe proficuamente accertarsene l'entità;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza secondo la disposizione generale di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate in € 540,00 per la fase di studio e in € 675,00 per la fase introduttiva, oltre agli accessori di legge;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna _____ a rimborsare a _____

le spese del presente procedimento, che liquida in € 1.215 per compenso professionale e in € 182,25 per rimborso spese forfettarie, oltre a IVA e CAP come per legge.

Si comunichi.

Fermo lì 13/10/2015.

IL PRESIDENTE

(dott. Ugo Vitali Rosati)

